

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2025, n. 11

“Disposizioni in materia di promozione dell’attività degli enti di Terzo settore”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

**Titolo I
FINALITA' E PRINCIPI****Art. 1
Finalità**

1. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione e degli articoli 1, 3, 11 e 13 dello Statuto regionale, riconosce il ruolo e la funzione degli enti del Terzo settore (ETS), anche quale espressione dei doveri di solidarietà e ne promuove e sostiene il coinvolgimento attivo, finalizzato allo svolgimento delle attività di interesse generale senza fini di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, comma 4, della Costituzione, favorisce la collaborazione fra enti pubblici ed ETS nelle materie di competenza regionale, ai fini della promozione dei principi dello sviluppo sostenibile, dell’innovazione sociale, della promozione e sostegno dell’economia sociale, della parità di genere e dell’integrazione delle politiche pubbliche e delle risorse.
3. La Regione riconosce l’apporto positivo degli ETS nella co-costruzione, nelle forme e con le modalità stabilite dalla presente legge, dell’amministrazione condivisa in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale e come interlocutore attivo nella realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile e solidale. Per principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della presente legge, si intende lo svolgimento di attività di interesse generale, fra quelle indicate dall’articolo 5 del d.lgs. 117/2017, sulla base della comunanza di scopo, concretamente individuato e coerente con le finalità perseguite dalla Regione e dal sistema pubblico in generale.
4. La Regione, nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza, assicura, nell’ambito delle materie indicate dall’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017, il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza degli ETS.
5. In particolare, la Regione favorisce il coinvolgimento degli ETS per promuovere:
 - a) il contrasto alla violenza di genere, riconoscendo nell’attività dei centri antiviolenza istituiti come ETS un fattore centrale per la prevenzione, il contrasto e il sostegno alle donne vittime di violenza, in applicazione della legge regionale 4 luglio 2014, n. 29 (Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne);
 - b) la diffusione di una cultura di parità e di contrasto alle forme di discriminazione;

- c) le attività extra-scolastiche e socioeducative finalizzate al contrasto delle povertà educative, al supporto, al benessere e al protagonismo giovanile per la cittadinanza attiva, l'inclusione e il coinvolgimento nella vita di comunità, anche per sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la natalità;
- d) la cultura della trasparenza e l'applicazione del principio di rendicontazione e valutazione degli impatti generati dalla collaborazione tra amministrazioni pubbliche ed ETS;
- e) l'utilizzo, nelle forme stabilite dalla disciplina di settore, degli strumenti di finanza ad impatto sociale, funzionali al conseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, e delle forme di amministrazione condivisa previste dal Titolo II della presente legge;
- f) il confronto sul tema del lavoro nell'ambito delle attività del Terzo settore al fine di individuare gli elementi distintivi fra lavoro dipendente e volontariato, da valorizzare anche attraverso il riconoscimento di crediti formativi;
- g) l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disabilità, favorendo le pari opportunità e il contrasto ad ogni forma di discriminazione avendo a riferimento la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il Pilastro europeo dei diritti sociali nonché il modello di disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità di vita;
- h) l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 117/2017;
- i) l'attuazione e diffusione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile quale programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

Art. 2

Oggetto

1. La presente legge, in armonia con quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), detta disposizioni in materia di Terzo settore; in particolare:
 - a) individua i principi comuni applicabili al rapporto fra ETS ed enti pubblici operanti nella Regione;
 - b) disciplina forme e modalità di coinvolgimento attivo degli ETS nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento in relazione alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, nonché le forme e modalità di realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni e progetti generati dalle comunità;
 - c) disciplina forme specifiche di sostegno in favore degli ETS;
 - d) disciplina forme e modalità di rappresentanza degli ETS.
2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni statali e regionali in materia di partecipazione dei cittadini, quali singoli e associati, a gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali, anche privi di personalità giuridica, non qualificabili come ETS, e ad altre forme di cittadinanza attiva, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e di quanto previsto dalla legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione).

Art. 3

Principi

1. La Regione riconosce e promuove nell'attività di programmazione, indirizzo e coordinamento, nonché nell'ambito dei rapporti collaborativi di cui al Titolo II, l'osservanza dei seguenti principi:
 - a) principio dell'amministrazione condivisa, nell'ottica di favorire l'integrazione delle politiche

pubbliche e delle risorse in funzione dell'innovazione aperta, della qualificazione della spesa e della promozione di ecosistemi stabili all'interno delle comunità, fondati sul principio di sussidiarietà orizzontale, su legami autentici di fiducia e di solidarietà e sulla produzione di forme di economia a impatto sociale;

- b) principio della promozione e della valorizzazione dell'attività di volontariato, che metta in luce il protagonismo di soggetti di tutte le età, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per partecipare alla vita di comunità, inclusiva e aperta e, in particolare, il protagonismo giovanile;
- c) promozione della cultura del dono, anche attraverso le forme di raccolta fondi e di finanziamento delle attività di interesse generale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 111 (Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106), del d.lgs. 112/2017 e del d.lgs. 117/2017;
- d) principio della riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi gravanti sugli ETS iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- e) principio dell'innovazione sociale, anche nella forma dell'innovazione amministrativa;
- f) principio della condivisione e riuso dei dati, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, e della riduzione del divario digitale nell'ottica di favorire e incentivare l'impiego delle nuove tecnologie per superare le disuguaglianze in termini infrastrutturali e di competenze, per rafforzare la coesione sociale in tutti i territori, con particolare attenzione alle aree interne, disagiate e rurali, nonché per creare governance democratiche e comunitarie, intese quali vere e proprie comunità digitali legate alla valorizzazione dei dati e delle tecnologie digitali come beni comuni;
- g) principio di integrazione delle politiche pubbliche.

Art. 4

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione, alle sue agenzie ed enti strumentali, alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
2. La presente legge si applica anche agli enti locali, singoli e associati, nell'esercizio delle loro funzioni nelle materie di competenza regionale ferma restando la loro autonomia organizzativa e regolamentare. La Regione supporta l'applicazione della presente legge mediante Linee guida da approvarsi entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore con delibera di Giunta regionale, nonché mediante specifica attività di formazione e di supporto definita anche all'esito di procedimenti di amministrazione condivisa.
3. Le Linee guida di cui al comma 2 hanno ad oggetto, oltre alla disciplina dei procedimenti del successivo Titolo II, anche l'utilizzo della valutazione di impatto sociale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), nonché l'uso e la valorizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Art. 5

Principi in tema di esercizio delle funzioni amministrative

1. La Regione e gli altri enti di cui all'articolo 4, comma 2, nell'esercizio delle rispettive funzioni amministrative nelle materie di competenza regionale, riconoscono, valorizzano e promuovono il ruolo e la funzione sociale degli ETS.

Titolo II

RAPPORTI DI PARTENARIATO FRA ENTI PUBBLICI ED ENTI DI TERZO SETTORE

Arti. 6

Principi comuni

1. La Regione e gli altri enti di cui all'articolo 4, comma 2, anche su iniziativa degli ETS, promuovono rapporti di reciproca collaborazione finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi, nelle forme e con le modalità stabilite dalle disposizioni del presente Titolo e dalle Linee guida di cui all'articolo 4.
2. I procedimenti amministrativi relativi alle forme di collaborazione con gli ETS si svolgono nel rispetto:
 - a) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in particolare dei principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione, parità di trattamento, prevenzione dei conflitti di interesse e delle regole in materia di istruttoria, di responsabile del procedimento, di conclusione del procedimento e di motivazione del provvedimento finale;
 - b) delle discipline di settore, statali e regionali, concernenti specifici procedimenti.
3. L'utilizzo degli strumenti previsti dagli articoli del presente Titolo deve avvenire anche al fine di dare attuazione ai seguenti principi comuni:
 - a) principio della fiducia e della collaborazione reciproche;
 - b) principio della condivisione della finalità civica, solidaristica e di utilità sociale;
 - c) principio della compartecipazione nelle risorse messe a disposizione per il perseguimento delle finalità;
 - d) principio della co-responsabilità nel perseguimento delle finalità e nello svolgimento delle attività di interesse generale;
 - e) principio della chiarezza e della semplicità nella comunicazione.
4. In particolare, ai fini della presente legge:
 - a) i rapporti di collaborazione garantiscono il riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
 - b) i procedimenti amministrativi si svolgono eliminando gli adempimenti amministrativi superflui per gli ETS iscritti nel RUNTS;
 - c) le attività o i servizi di interesse generale posti in essere dagli ETS nelle materie di competenza regionale in collaborazione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4 garantiscono in ogni caso condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi erogati dagli ETS; garantiscono inoltre il rispetto del livello di tutela dei lavoratori previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il rispetto della normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e volontari;
 - d) al verificarsi dei presupposti previsti dalla disciplina statale di settore, le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed ETS prevedono il ricorso a forme e modalità di valutazione dell'impatto, anche di tipo sociale, generato dalle attività medesime sulle comunità locali di riferimento, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 7 della l. 106/2016;
 - e) le attività di interesse generale svolte ai sensi del presente Titolo sono considerate ai fini delle attività di programmazione e di pianificazione, generale e settoriale, previste dalla disciplina vigente, e dei relativi aggiornamenti; in particolare, possono essere coordinate con il programma triennale dei contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), nonché con gli strumenti di programmazione della valorizzazione sociale dei beni pubblici previsti dalla disciplina di settore.

5. Le attività indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 possono essere svolte dagli ETS nell'ambito dell'amministrazione condivisa, ai sensi della presente legge, anche come servizi di interesse generale nel rispetto del diritto europeo e della disciplina statale, a condizione che l'amministrazione procedente emani il relativo atto di incarico nella forma e con il contenuto richiesto dal diritto europeo e dai principi dei Trattati e dalla giurisprudenza comunitaria.

Art. 7

Co-programmazione

1. La co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 117/2017, è un procedimento finalizzato all'individuazione, da parte della amministrazione procedente, dei bisogni e delle problematiche della comunità locale considerata, alla condivisione degli obiettivi dei programmi e degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili in relazione alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

2. L'attività di co-programmazione è finalizzata all'individuazione degli obiettivi di cambiamento, in termini di impatto positivo generato sulla comunità di riferimento. Le determinazioni conseguenti al procedimento di co-programmazione sono adottate dal dirigente competente dell'amministrazione pubblica procedente.

3. Con specifico riferimento ai procedimenti di co-programmazione, fermo quanto disposto all'articolo 4, comma 3, le Linee guida si attengono ai seguenti criteri minimi:

- a) gli esiti delle attività di co-programmazione sono considerati e valutati ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli strumenti e degli atti di pianificazione e programmazione di competenza dell'amministrazione procedente;
- b) in applicazione dei principi di effettività e di efficacia, l'attività di co-programmazione di norma è svolta periodicamente, al fine di aggiornare il quadro istruttorio di riferimento riguardante sia l'affidamento dei contratti pubblici, sia gli interventi oggetto di rapporti collaborativi con gli ETS ai sensi del presente Titolo;
- c) condivisione e riuso dei dati acquisiti nell'ambito dell'attività di co-programmazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- d) utilizzo degli strumenti telematici e delle tecnologie digitali, anche ai fini di superare il digital divide e agevolare la partecipazione alle attività di co-programmazione da parte degli ETS interessati, con particolare riguardo a quelli operanti nei territori interni, rurali e disagiati, nonché di facilitare la conciliazione vita-lavoro;
- e) la partecipazione alla co-programmazione da parte di enti diversi da quelli del Terzo settore è consentita a determinate modalità e condizioni, limitatamente alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017;
- f) rendicontazione del lavoro dei tavoli di co-programmazione e delle risultanze finali mediante la pubblicazione, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, di un documento di sintesi non tecnica e facilmente comprensibile dagli interessati, che dia conto delle diverse posizioni e proposte formulate dai partecipanti al procedimento o dell'eventuale proposta unitaria.

Art. 8

Co-progettazione e accreditamento

1. La co-progettazione, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del d.lgs. 117/2017, è finalizzata ad attivare rapporti collaborativi fra gli enti di cui all'articolo 4 ed ETS iscritti nel RUNTS, per lo svolgimento di attività di interesse generale mediante la definizione e la realizzazione di specifici progetti di interventi e servizi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, di norma, in esito ad attività di co-programmazione, mediante ricorso

alla valutazione di impatto sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 della l. 106/2016 e dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 luglio 2019 (Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli ETS).

2. La co-progettazione può avere ad oggetto anche l'uso e la valorizzazione di beni pubblici di cui all'articolo 10 per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, comprese le attività di raccolta fondi e finanziamento di attività di interesse generale, nelle forme e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 e dal d.lgs. 112/2017.

3. Le Linee guida di cui all'articolo 4, con specifico riferimento ai procedimenti di co-progettazione, anche nella forma dell'accREDITamento ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del d.lgs. 117/2017 assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento e si attengono ai criteri minimi di seguito elencati:

- a) i principi di cui al presente articolo si applicano anche quando le amministrazioni procedenti utilizzano elenchi aperti di ETS per individuare i soggetti con cui attivare il partenariato e quando i procedimenti di co-progettazione sono attivati su istanza di parte di ETS, singoli o associati;
- b) l'attività di co-progettazione con gli ETS individuati dall'amministrazione procedente, anche in relazione alle risultanze delle attività di co-programmazione, può essere riattivata al fine di aggiornare il progetto degli interventi e dei servizi, nei limiti e con le modalità stabilite dall'amministrazione procedente nei propri atti e nella convenzione regolante i reciproci rapporti;
- c) condivisione e riuso dei dati acquisiti nell'ambito dell'attività di co-progettazione, nel rispetto della vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
- d) utilizzo degli strumenti telematici e delle tecnologie digitali, anche ai fini del superamento del digital divide, e di agevolare la partecipazione alle attività di co-progettazione da parte degli interessati, con particolare riguardo agli ETS operanti nei territori interni, rurali e disagiati, nonché per facilitare la conciliazione vita-lavoro;
- e) previsione di modalità e condizioni per la partecipazione alla co-progettazione da parte di enti diversi da quelli del Terzo settore, limitatamente alle attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, al fine di offrire al processo di co-programmazione competenze, risorse e opportunità ulteriori rispetto a quelle offerte dagli ETS;
- f) rendicontazione del lavoro dei tavoli di co-programmazione e delle risultanze finali mediante la pubblicazione, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, di una sintesi non tecnica e facilmente comprensibile dagli interessati.

4. Le attività svolte e il rimborso delle sole spese sostenute e documentate, anche per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi da soggetti terzi, sono oggetto di rendicontazione nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 e degli atti dell'amministrazione procedente.

5. I rapporti di collaborazione sono disciplinati mediante la sottoscrizione ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/1990 della convenzione contenente tutti gli elementi richiesti dal comma 4 dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017.

6. Con specifico riferimento alle forme di co-progettazione attivate nella modalità dell'accREDITamento ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del d.lgs. 117/2017, si applica la disciplina di settore, statale e regionale, prevista per l'accREDITamento socio-sanitario, socio-assistenziale e socio-educativo.

Art. 9

Convenzioni con associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato

1. La Regione può sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017, convenzioni con associazioni di promozione sociale (APS) e organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, finalizzate ad attivare forme di collaborazione per attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Ai fini dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 1, il maggior favore rispetto al ricorso al

mercato è valutato, anche in rapporto alla produzione di legami di fiducia, nonché agli impatti positivi generati nei confronti della comunità di riferimento dall'attività svolta dalle APS e dalle ODV.

3. Le Linee guida di cui al precedente articolo 4 stabiliscono gli elementi minimi dei procedimenti svolti dalle amministrazioni procedenti anche ad esito della presentazione di istanze di parte.

Art. 10

Uso e valorizzazione dei beni pubblici inutilizzati

1. I beni pubblici non utilizzati per fini istituzionali, ivi compresi i beni confiscati alla criminalità organizzata assegnati alle amministrazioni locali, possono, anche in esito ad attività di co-programmazione, essere affidati agli ETS nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 71 commi 1 e 2 del d.lgs. 117/2017 e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Ai fini della determinazione dell'eventuale canone di concessione del bene, quando previsto dalla disciplina vigente, si tiene conto dell'impatto sociale generato in modo durevole nei confronti della comunità di riferimento, nonché dei costi sostenuti dagli ETS per la valutazione di impatto sociale.

3. Le Linee guida di cui all'articolo 4 disciplinano, secondo principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento:

a) i criteri e le procedure per l'attribuzione dei beni;

b) la facoltà per gli ETS assegnatari dei beni di attivare forme di raccolta fondi e di finanziamento di attività di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 112/2017 e dal d.lgs. 117/2017;

c) le forme di rendicontazione pubblica dell'attività svolta attraverso i beni mobili ed immobili concessi in comodato.

4. Le norme di cui al presente articolo sono integrate, per quanto non previsto, dalla disciplina di settore.

Titolo III

MISURE DI SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DEGLI ENTI DI TERZO SETTORE

Art. 11

Accesso al Fondo sociale europeo e agli altri fondi comunitari

1. La Regione, in applicazione dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017, incentiva e promuove l'accesso degli ETS al fondo sociale europeo e agli altri finanziamenti europei, anche in partenariato con enti pubblici e con soggetti diversi, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Art. 12

Disposizioni in materia di governo del territorio

1. Nel rispetto della vigente disciplina in materia di governo del territorio, i comuni, nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e delle relative varianti, possono attivare specifici sub-procedimenti di co-programmazione ai sensi del Titolo II e dell'articolo 55, comma 2, del d.lgs. 117/2017, finalizzati a implementare il quadro conoscitivo in ordine alle possibili attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, di cui tener conto ai fini dell'assunzione delle determinazioni conclusive sul piano, nonché nell'attuazione dello stesso.

2. La Regione e gli altri enti di cui all'articolo 4, ferma restando la disciplina di settore, possono attivare

progetti innovativi di rigenerazione urbana di spazi e di immobili nella loro disponibilità per finalità di interesse generale e per interventi di innovazione sociale, nelle forme previste dal Titolo II, anche mediante la raccolta fondi ed il finanziamento di attività di interesse generale, e dal d.lgs. 117/2017. Di norma, tali interventi prevedono il ricorso alla valutazione di impatto sociale di cui all'articolo 7, comma 3, della l. 106/2016 e relativi atti attuativi.

Art. 13

Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni e delle attività culturali

1. Nel rispetto della disciplina statale in materia di tutela dei beni e attività culturali e di quella regionale in materia di valorizzazione, la Regione e gli altri enti di cui all'articolo 4 possono valorizzare i beni culturali immobili pubblici per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 lettere f), i), k) e z) del d.lgs. 117/2017, mediante le procedure di cui al Titolo II, ferme restando le disposizioni del d.lgs. 42/2004 e dell'articolo 71, comma 3, del d.lgs. 117/2017.

Art. 14

Assemblea regionale del Terzo settore

1. L'assessore al Welfare, sentito il Tavolo regionale del Terzo settore di cui all'articolo 15, indice e presiede annualmente l'Assemblea regionale del Terzo settore quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse e sull'applicazione della presente legge.
2. L'Assemblea è aperta alla partecipazione degli ETS iscritti al RUNTS con sede nel territorio regionale.

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN TEMA DI RAPPRESENTANZA E RETI ASSOCIATIVE DEL TERZO SETTORE

Art. 15

Tavolo regionale del Terzo settore

1. Gli ETS iscritti nel RUNTS partecipano al confronto e alla concertazione con la Regione tramite il Tavolo regionale del Terzo settore, di seguito denominato "Tavolo".
2. Il Tavolo è convocato e presieduto dall'assessore regionale al Welfare o suo delegato.
3. Il Tavolo è composto altresì:
 - a) da nove componenti designati dall'associazione degli ETS più rappresentativa in Puglia, individuata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. 117/2017. I componenti sono scelti, con procedure trasparenti e democratiche in modo da garantire l'equa rappresentanza territoriale e il pluralismo delle diverse tipologie di ETS;
 - b) da un rappresentante della Confederazione regionale dei centri di servizio per il volontariato (CSV) e, nelle more della sua costituzione, da un soggetto a tal fine designato dai CSV presenti sul territorio regionale;
 - c) da un esperto del settore designato dall'assessore al Welfare.
4. Possono essere invitati a partecipare alle sedute del Tavolo gli assessori regionali competenti in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, ovvero i dirigenti o funzionari regionali da essi designati, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Puglia, un rappresentante dell'Unione regionale delle province pugliesi (UPI Puglia) e le camere di commercio pugliesi.
5. Il Tavolo è costituito entro due mesi dall'insediamento del Consiglio regionale e dura in carica fino

all'insediamento del nuovo Consiglio.

6. La partecipazione al Tavolo è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

Art. 16

Compiti del Tavolo regionale del Terzo settore

1. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime pareri facoltativi e non vincolanti sulle proposte di atti normativi riguardanti il Terzo settore per le attività indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017;
 - b) formula proposte alla Giunta regionale riguardanti il Terzo settore;
 - c) collabora alla verifica dello stato di attuazione della normativa concernente i rapporti tra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni su richiesta delle strutture regionali competenti;
 - d) concorre alla promozione di strategie condivise fra le amministrazioni regionale e locali, gli ETS e la rete dei CSV;
 - e) propone iniziative informative e divulgative sulla disciplina dettata dalla presente legge;
 - f) promuove, in collaborazione con la Regione, occasioni periodiche di confronto e consultazione con gli ETS;
 - g) adotta iniziative di proposta, impulso, sensibilizzazione, monitoraggio e verifica in materia di Terzo settore.
2. Il Tavolo svolge, altresì, funzioni di Osservatorio regionale del Terzo settore e sull'amministrazione condivisa che consistono nel:
 - a) raccogliere informazioni, documenti e testimonianze riguardanti le attività del Terzo settore ed effettuare indagini conoscitive sulla base dei dati presenti nel RUNTS;
 - b) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto con le realtà associative di base;
 - c) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al Terzo settore;
 - d) proporre alla Giunta regionale iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del Terzo settore, anche in collaborazione con gli enti locali, in relazione alle diverse attività di interesse generale;
 - e) monitorare gli interventi attivati sul territorio diretti a realizzare l'amministrazione condivisa di cui al Titolo III della presente legge;
 - f) monitorare i percorsi di formazione e partecipativi realizzati.

Art. 17

Reti associative

1. La Regione promuove il ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative di cui all'articolo 41 del d.lgs. 117/2017, in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto ai propri associati, in relazione alle politiche e ai contesti regionali.
2. La Regione, in particolare, promuove le articolazioni regionali delle reti associative nazionali in relazione alle seguenti funzioni:
 - a) coordinamento e sintesi per la raccolta di istanze, nonché rappresentanza di bisogni e proposte in relazione alle attività di interesse generale svolte dagli enti affiliati;
 - b) condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull'intero territorio regionale;
 - c) attuazione di azioni di sistema, nonché di progetti innovativi di rilevanza regionale;
 - d) attività di consulenza tecnica e supporto agli ETS loro associati, in ordine all'attuazione della riforma di cui al d.lgs. 117/2017.

Art. 18**Centri di servizio per il volontariato**

1. La Regione riconosce il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato accreditati ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. 117/2017 nel territorio della Regione Puglia.
2. La Regione promuove i CSV nel loro fine di organizzare, gestire e erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari sul territorio regionale.
3. Ferme restando le funzioni e i compiti dei CSV indicati dall'articolo 63 del d.lgs. 117/2017, la Regione riconosce e promuove lo svolgimento da parte dei CSV delle attività finalizzate a:
 - a) supportare la costruzione di partnership fra ETS nonché il monitoraggio e l'assistenza tecnica alle progettazioni finanziate a valere sui fondi regionali e nazionali;
 - b) promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare fra i giovani, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e le agenzie formative;
 - c) attivare e sensibilizzare le risorse di volontariato presenti sul territorio, anche nei casi di situazioni straordinarie ed emergenziali, e svolgere funzioni di raccordo e facilitazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in una logica di promozione del welfare di comunità;
 - d) individuare il fabbisogno di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio;
 - e) promuovere il ruolo attivo dei cittadini, singoli e associati in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali, filantropici e organizzazioni di volontariato, anche privi di personalità giuridica, non qualificati come ETS, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, nonché tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate, anche con la finalità di far loro acquisire la qualifica di ETS, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 117/2017;
 - f) collaborare con l'Assemblea regionale del Terzo settore nella raccolta e analisi di informazioni e dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.

Titolo V**DISPOSIZIONI FINALI****Art. 19****Disposizioni di coordinamento**

1. Ogni richiamo contenuto in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative abrogate ai sensi del successivo articolo 20, nonché agli enti elencati nell'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti nel RUNTS, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del d.lgs. 112/2017, del d.lgs. 117/2017 e della presente legge e, in mancanza, ai principi da essa desumibili.

Art. 20**Modifiche alla l.r. 19/2006**

1. Alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“2. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali si realizza attraverso i seguenti metodi:

 - a) coordinamento dell'integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari e dell'integrazione con tutte le politiche che mirano al benessere delle persone e alla qualità della vita;

- b) cooperazione interistituzionale;
- c) concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli enti di Terzo settore, gli ordini e le associazioni professionali, le associazioni di categoria, le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Puglia.”;
- b) il comma 2 dell’articolo 17 è sostituito dal seguente:

“2. Le Province esercitano le funzioni di coordinamento delle attività di programmazione e di realizzazione della rete delle attività socio- assistenziali, promuovono le azioni dei Comuni per la gestione associata dei servizi sociali ed esercitano le competenze in materia di formazione professionale, secondo quanto definito alle lettere o) e p) del comma 2 dell’articolo 18 e coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell’ambito dei servizi sociali, con particolare riguardo alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e agli enti di Terzo settore.”;
- c) il comma 3 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“3. Gli enti di Terzo settore, nonché le associazioni, fondazioni, enti morali, anche privi di personalità giuridica e gli altri soggetti privati indicati dalla presente legge, concorrono alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali anche mediante la stipula di convenzioni per l’erogazione di servizi e prestazioni compatibili con la natura e le finalità statutarie, avvalendosi delle modalità individuate dalla Regione con il regolamento di cui all’articolo 64 e con il Piano regionale delle politiche sociali, per valorizzare il loro apporto all’erogazione dei servizi.”;
- d) al comma 6 dell’articolo 24 le parole “o dalle organizzazioni di volontariato” sono sostituite dalle seguenti: “e dagli enti di Terzo settore”;
- e) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 26 è sostituita dalla seguente:

“c) un rappresentante delle associazioni di volontariato iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017, individuato dall’associazione degli enti di Terzo settore più rappresentativa in Puglia ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera b), del medesimo decreto legislativo”;
- f) al comma 3 dell’articolo 31 le parole “nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di enti di ricerca” sono sostituite con le seguenti: “nonché della collaborazione di enti di Terzo settore e di enti di ricerca”;
- g) l’articolo 56 è così sostituito:

“Art. 56 (Co-programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi in partenariato con enti di Terzo settore)

 1. Gli enti locali, singoli e associati, attivano, anche su impulso degli enti di Terzo settore di cui all’articolo 4 del d.lgs. 117/2017 rapporti di partenariato mediante co-programmazione e co-progettazione degli interventi e dei servizi, ai sensi del d.lgs. 117/2017 e del Titolo II della presente legge.”.
 2. Restano ferme le disposizioni del codice civile e le disposizioni in materia di ordinamento sportivo, in relazione agli enti diversi dagli ETS di cui all’articolo 4 del d.lgs. 117/2017.
 3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali, di imprese sociali e di cooperative di comunità.

Art. 21

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
 - a) legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato);
 - b) legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2007, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale));
 - c) legge regionale 14 maggio 1990, n. 32 (Istituzione dell’Albo regionale delle società di mutuo soccorso).

Art. 22**Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziaria già stanziata a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 luglio 2025

MICHELE EMILIANO